



COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 243 del 22/12/2022

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, principi, finalità

Art. 2 – Fonti normative

Art. 3 - Definizioni

TITOLO II: ORGANI E UFFICI COMPETENTI

Art. 4 – Competenze in materia di intitolazione delle aree di circolazione, aree di particolare interesse, aree verdi e spazi pubblici

Art. 5 – Commissione Toponomastica

Art. 6 – Attività della Commissione

Art. 7 – Deliberazioni d'urgenza

TITOLO III: S.I.T. E ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI

Art. 8 – Competenza del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)

Art. 9 – Anagrafe Comunale degli immobili e dati toponomastici

TITOLO IV: INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE, AREE DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI, APPOSIZIONE DI LAPIDI E TARGHE

CAPO I: AREE DI CIRCOLAZIONE E DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI

Art. 10 – Toponimi e aree di circolazione

Art. 11 – Denominazione delle aree di circolazione

Art. 12 – Intitolazione aree di particolare interesse, aree verdi e spazi pubblici

Art. 13 – Disciplina giuridica della denominazione

CAPO II: PROCEDURA PER L'INTITOLAZIONE

Art. 14 – Soggetti titolati a presentare richieste di intitolazione

Art. 15 – Procedura per le proposte di denominazione

Art. 16 – Criteri per la denominazione

CAPO III: LAPIDI, TARGHE, MONUMENTI

Art. 17 – Procedura per le proposte di installazione di lapidi e monumenti

Art. 18 – Targhe viarie: caratteristiche e localizzazione

TITOLO V: DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 19 – Accessi su strada

Art. 20 – Modalità di attribuzione della numerazione civica

Art. 21 – Obblighi dei proprietari e/o amministratori

Art. 22 – Modalità e attribuzione del numero civico

Art. 23 – Oneri

Art. 24 – Stradario

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Obblighi e sanzioni

Art. 26 – Aggiornamento

Art. 27 – Entrata in vigore

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, principi, finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle istruzioni dall'Istituto Nazionale di Statistica, e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione della onomastica urbana e della numerazione civica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione.
2. Il Comune di Livorno tutela la storia toponomastica esistente nel suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile e storica della città, privilegiando i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie e, nei limiti del possibile, assicurando caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.
3. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.

Art. 2 - Fonti Normative

I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale dalla normativa in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali, edilizia ed ordinamento degli enti locali, nonché dal Codice della strada.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento :
 - a) "Onomastica" tratta lo studio dei nomi propri di persona o di un luogo di una determinata area;
 - b) "Toponomastica" tratta lo studio storico-scientifico dell'origine e del significato dei nomi di un luogo;
 - c) "Toponimo stradale" individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione; ogni area di circolazione deve essere denominata al fine della successiva attribuzione ed apposizione della numerazione civica che identifica gli accessi alle abitazioni e a sedi di attività economiche;
 - d) "Area di circolazione" individua ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (pedonale, ciclabile e veicolare). Ogni strada, via, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, ubicata in un centro urbano dotato di regolare rete stradale, comprese le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione. All'esterno dei centri abitati possono esistere un'area di circolazione unica per il territorio di ogni località o distinte aree di circolazione per ogni strada, in questa compresi gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite;
 - e) "Stradario" si tratta di un elenco delle aree di circolazione esistenti nel territorio comunale, pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
 - f) "Indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica;
 - g) "Unità ecografica semplice" si intende l'abitazione cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone, o l'esercizio cioè uno o più vani funzionalmente destinati ad attività economiche (ufficio e simili);
 - h) "Accesso su area di circolazione pubblica" individua ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica;
 - i) "Numerazione civica esterna" individua gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di

- circolazione; indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili, ecc.);
- j) “Numerazione civica interna” si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo;
 - k) “Area verde” si tratta di un'area situata all'interno della città o nelle sue immediate vicinanze, adibita ad uso pubblico e pertanto avente lo scopo di fornire alla cittadinanza ed altri visitatori uno spazio ricreativo a contatto con la natura;
 - l) “Spazio pubblico” è il luogo fisico caratterizzato da un uso sociale collettivo dove chiunque ha il diritto di circolare o dialogare.

TITOLO II: ORGANI E UFFICI COMPETENTI

Art. 4 - Competenze in materia di intitolazione delle aree di circolazione, aree di particolare interesse, aree verdi e spazi pubblici

1. L'intitolazione delle aree di circolazione avviene mediante l'adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale, previa istruttoria effettuata dall'Ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica) e parere della Commissione Toponomastica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 e seg..
2. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvale della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi, spazi pubblici, lapidi e monumenti.
3. Si avvale altresì della Prefettura e della Deputazione di Storia Patria per l'autorizzazione all'intitolazione delle aree di circolazione, fatta salva la necessità di acquisire ulteriori pareri nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. L'attribuzione dei nuovi numeri civici e la revisione della numerazione civica esistente è di competenza dell'Ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica) che provvede a mantenere aggiornata la banca dati anagrafica anche in relazione a variazioni nella denominazione di aree di circolazione; per quanto attiene alla banca dati territoriale si rinvia alle disposizioni del seguente Titolo III.

Art. 5 - Commissione toponomastica

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione.
2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo.
3. La Commissione è costituita da:
 - Sindaco, o suo delegato (con funzioni di Presidente);
 - n. 2 esperti esterni all'Amministrazione Comunale di riconosciuta competenza in ambito storico ed urbanistico;
 - n. 2 esperti dipendenti dell'Amministrazione Comunale con competenza in ambito storico ed urbanistico.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro più anziano della Commissione.
5. Gli esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica, o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di taluno dei componenti della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla sostituzione, secondo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.

7. La partecipazione alla Commissione non comporta corresponsione di alcun compenso.

Art. 6 - Attività della Commissione

1. La Commissione, al suo insediamento, provvede a elaborare un documento guida sui principi e i criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nell'esame delle proposte di intitolazione, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.
3. La Commissione provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione, o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione. Quando unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.
4. Per le proposte approvate, ma non utilizzate ai fini della denominazione effettiva delle strade o altro luogo, la Commissione stila un elenco riservandosi di fruire dei nominativi inseriti per possibili future denominazioni.
5. Durante le riunioni della Commissione, il dirigente e il personale dell'ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica), senza diritto di voto, forniranno le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa, oltre a svolgere funzioni di segreteria della Commissione redigendo il verbale della seduta.
6. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici per le quali risulti indispensabile attribuire la denominazione.

Art. 7 - Deliberazioni d'urgenza

1. In casi di particolare urgenza, la Giunta Comunale può procedere alla valutazione ed approvare le proposte di denominazione senza richiedere il parere della Commissione Toponomastica.

TITOLO III: S.I.T. E ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI

Art. 8 - Competenza del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)

1. Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), costituisce lo strumento mediante il quale vengono effettuati gli adempimenti topografici ed ecografici, le procedure per implementazione dei dati relativi alla numerazione civica, grafo strade ed edifici; in generale, consente di organizzare in un'unica banca territoriale le basi geografiche di riferimento (cartografie, ortofoto aeree, ecc.) con dati di varia natura (socio-economici, statistici, catastali, ambientali, ecc.).

Art. 9 - Anagrafe Comunale degli immobili e dati toponomastici

1. L'Anagrafe Comunale degli Immobili è la banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi, passi carrabili, ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili, aree verdi e spazi pubblici (toponomastica, anagrafe dei residenti, tributi, commercio, servizi scolastici, edilizia, parchi, luoghi, ecc.). Può inoltre contenere informazioni aggiuntive sui dati tecnici degli stessi immobili.
3. La banca dati mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.

4. Il dato toponomastico (indirizzo formato da via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

5. La formazione e l'aggiornamento della banca dati si estenderà ad un progetto di un piano predisposto dal S.I.T. Tale piano avrà lo scopo di implementare un sistema informativo territoriale.

TITOLO IV: INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE, AREE DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI. APPOSIZIONE DI LAPIDI E TARGHE

CAPO I: AREE DI CIRCOLAZIONE E DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI

Art. 10 - Toponimi e aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).

2. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, debbono essere segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale del S.I.T. da parte dell'ufficio competente. Per procedere alla denominazione dell'area, alla codifica nella banca dati e all'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi, deve essere preventivamente aggiornata la cartografia con l'esatta indicazione della nuova area di circolazione e dell'immobile.

Art. 11 - Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe di materiale resistente da porre preferibilmente:

- a) per le vie, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- b) per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie di accesso.

2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione.

3. E' vietato attribuire ad aree di circolazione dello stesso tipo (due vie, due piazze, ecc.) la stessa denominazione, anche se ubicate in località diverse del Comune.

4. L'iscrizione di una strada privata ad uso pubblico nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente alle esigenze di interesse pubblico.

Art. 12 - Intitolazione aree di particolare interesse, aree verdi e spazi pubblici

1. Le nuove aree create sul territorio comunale debbono essere segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale del S.I.T. da parte dell'ufficio competente. Per procedere alla denominazione dell'area e alla codifica nella banca dati, deve essere preventivamente aggiornata la cartografia con l'esatta indicazione della nuova area urbana.

Art. 13 - Disciplina giuridica della denominazione

1. Per le intitolazioni a persone, la normativa vigente prescrive che le stesse siano decedute da almeno dieci anni. La delibera adottata dalla Giunta Comunale ai fini della intitolazione viene trasmessa al Prefetto, corredata del parere espresso dalla Deputazione Storia Patria.

2. L'intitolazione a persona deceduta prima del termine indicato al comma 1 del presente articolo è subordinata all'approvazione della Prefettura quale organo competente.

CAPO II : PROCEDURA PER L'INTITOLAZIONE

Art. 14 - Soggetti titolati a presentare richieste di intitolazione

1. Gli interessati (anche riuniti in associazioni, comitati, organizzazioni di vario genere, gruppi o singoli cittadini) possono presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi pubblici, aree verdi, strutture di vario genere, corredata da adeguata relazione illustrativa.
2. Ogni proposta, sia essa presentata da singoli o gruppi, associazioni o altro, deve essere sottoscritta da almeno 20 persone, residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 15 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
2. Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'articolo 14 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo e data di morte, professione.
4. L'Ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica), presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuale integrazione della documentazione.

Art. 16 - Criteri per la denominazione

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro, deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
2. I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione, luoghi, aree verdi e spazi pubblici sono:
 - a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per zone;
 - b) le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..). Nel S.I.T. le aree di circolazione sono riportate sia come tematismo areale che lineare;
 - c) i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità; devono quindi essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale;
 - d) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate;
 - e) alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione;
 - f) in caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva se disponibile o effettuando un riordino della numerazione esistente;
 - g) non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale;
 - h) la denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico, ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche

chiusa, devono avere la numerazione civica;

3. E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale (es. già via).

CAPO III : LAPIDI, TARGHE, MONUMENTI

Art. 17 - Procedura per le proposte di installazione di lapidi e monumenti

1. Qualunque proposta di iscrizione, di installazione di lapidi commemorative di intitolazione di strutture educative, sociali, sportive e di altro luogo pubblico dovrà essere conforme alle previsioni della Legge n. 1188 del 23/06/1927, con particolare riferimento alle eccezioni indicate all'art. 4 della stessa.

2. Qualunque proposta di iscrizione ed installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivi la proposta, oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento, testo della iscrizione, ecc). La relazione deve fornire altresì indicazioni relative al tipo di manufatto che verrà posto in opera, al posizionamento e al testo della iscrizione.

3. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione toponomastica, devono integrare la stessa con l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione (ove non di proprietà comunale), nonché con l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della province di Pisa e Livorno per gli immobili sottoposti a vincolo storico – paesaggistico.

4. Le richieste dovranno pervenire su apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito internet del Comune, sez. Modulistica al cittadino/Toponomastica.

Art. 18 - Targhe viarie: caratteristiche e localizzazione

1. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline poste all'inizio e alla fine dell'area di circolazione.

2. L'ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica), in caso di nuove aree di circolazione, provvede alla prima installazione di idonee targhe su palina; successivamente, in caso di loro deterioramento o altra necessità, provvede il settore Urbanizzazioni, su eventuale segnalazione del servizio Toponomastica.

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente. Le spese per l'onomastica, apposizione di targhe e cartelli indicanti nome via, strade, piazze, ecc., sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1228/1954). Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo). Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline.

4. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte). Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la lettura.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 19 - Accessi su strada

1. Ai sensi della definizione di "accesso su area di circolazione pubblica" contenuta all'art. 3 lettera

- h) del presente regolamento, sono pertanto da considerare, di norma, accessi su strada:
- il passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
 - le interruzioni di recinzioni, con o senza cancello, verso le aree di viabilità pubblica;
 - porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.
2. Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 223/1989, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).
4. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti: sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati; sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 20 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi e in qualsiasi spazio recintato non edificato.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.
3. Per gli spazi non edificati ma destinati comunque a nuove costruzioni, previa verifica del Settore urbanistica ed edilizia, devono essere riservati i numeri civici occorrenti per i futuri accessi.
4. Le unità immobiliari alle quali non si accede direttamente dall'esterno vanno contrassegnate con la numerazione interna, numeri o lettere alfabetiche.
5. Gli accessi aperti su un'unica scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli ed ogni scala avrà la propria numerazione interna. La numerazione deve iniziare dal piano più basso.

Art. 21 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici da abolire.
2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso o dell'amministratore.
3. Il proprietario deve presentare all'ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica) del Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico, riportando gli estremi del titolo edilizio (p.d.c. scia, sanatoria, ecc....) ed eventualmente gli estremi della fine lavori. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna deve essere rivolta all'ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica) e corredata da un elaborato grafico – planimetria, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporti anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
4. Con l'istanza di cui al comma precedente, in caso di più unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore dovrà richiedere la numerazione interna da effettuarsi a propria cura e spese.
5. La domanda dovrà essere presentata mediante modulistica pubblicata sul sito internet del Comune, sez. Modulistica al cittadino/Toponomastica.
6. Tale numerazione civica dovrà essere inserita nella segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001.
7. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione

d'ufficio.

8. L'ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica) predisporrà periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento.

Art. 22 - Modalità e attribuzione del numero civico

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT vigenti.

Art. 23 - Oneri

1. E' obbligo dei proprietari apporre il numero civico interno comunicato dall'ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica). Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento provvede direttamente il Comune.

Art. 24 - Stradario

L'Ufficio Anagrafe (servizio Toponomastica) è preposto all'aggiornamento dello Stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Centrale di Statistica.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Obblighi e sanzioni

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
2. Nel caso di rifacimenti o restauri della facciata che comporti l'asportazione del numero civico, lo stesso, al termine dei lavori, deve essere ripristinato a cura del proprietario del fabbricato.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle prescrizioni, agli obblighi e ai divieti di cui al presente Regolamento sono sanzionate in via amministrativa con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art.7bis D.Lgs. n. 267/2000, ove non diversamente disciplinato dal "Nuovo Codice della strada" decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 26 - Aggiornamento

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.